

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per i bilanci

2005/0042A(COD)

27.1.2006

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013)
(COM(2005)0115 – C6-0097/2005 – 2005/0042A(COD))

Relatore per parere: Anders Samuelsen

PA_Leg

BREVE MOTIVAZIONE

INTRODUZIONE

Il 6 aprile 2005, la Commissione ha presentato una proposta di decisione che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori.

Unendo i due programmi precedentemente esistenti in materia di salute e tutela dei consumatori in un quadro unico fondato su diverse basi giuridiche, la Commissione prevede che si possano instaurare sinergie tra due aree politiche che presentano numerosi punti comuni in termini di obiettivi, strategie e strumenti.

Il 30 giugno 2005, la Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo ha deciso di scindere nuovamente il programma. La competenza di merito sulla parte attinente alla salute è stata attribuita alla commissione per l'ambiente.

I relatori di entrambe le commissioni competenti per il merito concordano sull'opportunità che i programmi rimangano distinti.

Il quadro finanziario globale proposto dalla Commissione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, comprensivo dei costi relativi alle risorse umane, è di 1.203 milioni di euro. Gli stanziamenti d'impegno proposti per la parte attinente alla salute, comprensivi dei costi relativi alle risorse umane, sono i seguenti:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 e oltre	TOTALE
Costi operativi Obiettivi comuni salute e tutela dei consumatori – Stanziamenti d'impegno	7,606	9,532	11,146	13,890	18,767	24,146	25,895	110,981
Costi operativi Salute – Stanziamenti d'impegno	49,928	64,34	76,042	96,411	135,62	183,495	199,159	804,995
Spesa amministrativa	8,945	10,681	12,543	14,102	15,332	15,535	16,046	93,185
Stanziam. d'impegno + Spesa amministrativa	66,479	84,553	99,731	124,403	169,719	223,176	241,1	1009,161

Relativamente all'assegnazione delle risorse, la Commissione propone la seguente ripartizione del totale di 1 109 815 milioni di euro previsti per i costi operativi per il periodo 2007-2013:

- 110 981 milioni di euro (10%) saranno destinati a obiettivi comuni;
- 804 995 milioni di euro (72,5%) saranno destinati alla protezione dei cittadini contro le minacce per la salute;
- 193 818 milioni di euro (17,5%) saranno destinati alla tutela dei consumatori.

PROPOSTA DEL RELATORE PER PARERE

Benché i due relatori responsabili suggeriscano un notevole aumento del quadro finanziario (1 200 milioni di euro per il programma per la tutela della salute e 233,46 milioni per il programma di tutela dei consumatori), il relatore per parere desidera rilevare che gli stanziamenti indicati nella proposta di decisione sono puramente indicativi, dal momento che non si è ancora raggiunto un accordo sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013. A tale proposito vengono presentati due emendamenti al progetto di risoluzione legislativa e uno all'articolo 5.

Il relatore per parere appoggia la richiesta di scindere il programma, sottolineando che tale scissione non impedirebbe alla Commissione di gestire congiuntamente i due programmi, specialmente per quanto attiene ai punti comuni.

Vi sono fondati timori che le sinergie annunciate potrebbero non essere all'altezza delle previsioni, e le principali parti in causa hanno evidenziato che gli interessi della salute e dei consumatori sarebbero tutelati in modo migliore se i programmi fossero separati. Benché sia ormai assodato che le iniziative intraprese nei settori della tutela dei consumatori e della salute pubblica hanno obiettivi comuni, è altrettanto vero che le due aree sono diverse e caratterizzate da un diverso livello di coinvolgimento dell'Unione. Se si istituisse un programma unico per affrontare simultaneamente due ambiti così complessi si correrebbe il rischio di trascurare aspetti specifici di uno dei due.

- A livello generale, questi due ambiti politici si basano su basi giuridiche diverse all'interno della Comunità. A livello specifico, gli utenti dei servizi sanitari non possono essere considerati a tutti gli effetti consumatori "puri". Si rischia di limitare i vantaggi reciproci, anziché incentivarli.
- La sicurezza finanziaria è maggiore in ciascun settore se esso dispone di un proprio bilancio. Ad esempio, il versante "consumatori", che già ora ha una dotazione minore, ha espresso timori circa un'ulteriore perdita di finanziamenti qualora si partisse dal presupposto che le economie in materia di tutela della salute hanno (a breve termine) conseguenze più pesanti rispetto ai tagli alla politica dei consumatori.
- Le economie di scala suggerite dalla Commissione non sono sufficientemente supportate dalla valutazione d'impatto estesa (SEC(2005)0425).

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

I. Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento 1
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. sottolinea che gli stanziamenti indicati nella proposta legislativa per gli anni successivi al 2006 sono subordinati a una decisione sul prossimo quadro finanziario pluriennale;

Emendamento 2
Paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. invita la Commissione a presentare, se del caso, una proposta intesa ad adeguare l'importo finanziario di riferimento del programma una volta che sia stato adottato il prossimo quadro finanziario pluriennale;

Motivazione

Gli emendamenti sottolineano che gli importi proposti dovranno essere confermati nell'ambito di un eventuale quadro finanziario pluriennale.

II. Proposta di decisione

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 3
Considerando 3

(3) Nel conservare gli elementi essenziali e le specificità delle azioni in campo sanitario e della tutela dei consumatori, un programma integrato unico deve contribuire

(3) Nel conservare gli elementi essenziali e le specificità delle azioni in campo sanitario e della tutela dei consumatori, un programma integrato unico deve contribuire

¹ GU C ... /Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

ad accrescere al massimo le sinergie tra obiettivi e l'efficacia nell'amministrare le azioni condotte in tali settori. **Riunire le attività che interessano la salute e la tutela dei consumatori in un programma unico deve servire al conseguimento di obiettivi comuni, quali la protezione dei cittadini contro i rischi e le minacce, e ad aumentare la loro capacità di decidere con cognizione di causa, nel proprio interesse, e a sfruttare l'opportunità in tal senso, nonché a sostenere l'integrazione degli obiettivi relativi alla salute e al consumo in tutte le politiche e attività comunitarie.** La messa in comune di strutture e dispositivi amministrativi deve consentire una più efficace attuazione del programma e contribuire allo sfruttamento ottimale dei mezzi comunitari disponibili finalizzati alla tutela della salute e dei consumatori.

ad accrescere al massimo le sinergie tra obiettivi e l'efficacia nell'amministrare le azioni condotte in tali settori. La messa in comune di strutture e dispositivi amministrativi deve consentire una più efficace attuazione del programma e contribuire allo sfruttamento ottimale dei mezzi comunitari disponibili finalizzati alla tutela della salute e dei consumatori.

Motivazione

Le economie di scala prospettate dalla Commissione per sostenere il raggruppamento delle attività che interessano la salute e i consumatori in un unico programma non sono sostanziali.

Emendamento 4 Considerando 4

(4) Le politiche in materia di salute e di tutela dei consumatori perseguono obiettivi comuni attinenti alla protezione contro i rischi, al miglioramento della capacità decisionale dei cittadini e all'integrazione delle preoccupazioni relative alla salute e alla tutela dei consumatori in tutte le politiche comunitarie; **essi hanno in comune inoltre strumenti quali la comunicazione, il potenziamento delle capacità della società civile in relazione alla salute e alla tutela dei consumatori, nonché la promozione della cooperazione internazionale in tali campi.** Questioni quali l'alimentazione e l'obesità, il tabacco ed altre scelte riguardo al consumo che influiscono sulla salute sono esempi di questioni

(4) Le politiche in materia di salute e di tutela dei consumatori perseguono obiettivi comuni attinenti alla protezione contro i rischi, al miglioramento della capacità decisionale dei cittadini e all'integrazione delle preoccupazioni relative alla salute e alla tutela dei consumatori in tutte le politiche comunitarie. Questioni quali l'alimentazione e l'obesità, il tabacco ed altre scelte riguardo al consumo che influiscono sulla salute, **come pure i comportamenti ad alto rischio,** sono esempi di questioni trasversali che interessano sia *la salute* sia la tutela dei consumatori. **La contraffazione, che è al contempo una truffa a danno dei consumatori e una minaccia per la loro salute, dovrebbe essere parimenti**

trasversali che interessano sia *quest'ultima* sia la tutela dei consumatori. ***Associando tali obiettivi e strumenti comuni sarà possibile condurre con maggiore efficacia ed efficienza le attività attinenti sia alla salute che alla protezione dei consumatori.***

Inoltre, ciascuno di questi due settori si distingue per obiettivi particolari che vanno perseguiti tramite azioni e strumenti propri a ciascuno di essi.

contrastata energicamente a livello europeo. Inoltre, ciascuno di questi due settori si distingue per obiettivi particolari che vanno perseguiti tramite azioni e strumenti propri a ciascuno di essi.

Motivazione

È opportuno intensificare, a livello europeo e internazionale, le azioni volte a contrastare la contraffazione, vero e proprio furto di prodotti e di marchi. La contraffazione è una truffa a danno dei consumatori, rappresenta un pericolo per la salute e distrugge posti di lavoro (si calcola che, nell'Unione europea, essa provochi ogni anno la perdita di 100.000 posti di lavoro).

Emendamento 5 Considerando 6

(6) È nell'interesse generale dell'Unione europea che la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei cittadini, nonché gli interessi dei consumatori nel quadro dell'elaborazione delle norme relative a prodotti e servizi, siano difesi a livello comunitario. La realizzazione degli obiettivi chiave del programma può dipendere anche dall'esistenza di reti specializzate che richiedono a loro volta la partecipazione finanziaria della Comunità per poter svilupparsi e funzionare. Dato il carattere particolare degli organismi interessati, e in casi di utilità eccezionale, il rinnovo del sostegno comunitario al funzionamento di tali organismi non deve essere assoggettato al principio della riduzione progressiva dell'aiuto comunitario.

(6) È nell'interesse generale dell'Unione europea che la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei cittadini, nonché gli interessi dei consumatori nel quadro dell'elaborazione delle norme relative a prodotti e servizi, siano difesi a livello comunitario. La realizzazione degli obiettivi chiave del programma può dipendere anche dall'esistenza di reti specializzate che richiedono a loro volta la partecipazione finanziaria della Comunità per poter svilupparsi e funzionare. ***Occorre pertanto avvalersi pienamente dello strumento della convenzione quadro di partenariato, contemplato dal regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario.*** Dato il carattere particolare degli organismi interessati, e in casi di utilità eccezionale, il rinnovo del sostegno comunitario al funzionamento di tali organismi non deve essere assoggettato al principio della riduzione progressiva dell'aiuto comunitario.

Motivazione

L'articolo 163 del regolamento recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario consente alla Commissione di stabilire relazioni di cooperazione a lungo termine con singole organizzazioni. Il pieno ricorso a tale strumento offrirà maggiore certezza finanziaria alle organizzazioni interessate, operanti nel settore della tutela della salute, oltre a ridurre gli oneri amministrativi sia per la Commissione che per le organizzazioni europee stesse.

Emendamento 6

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

(b) il 60% delle spese di funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo, qualora tale aiuto si riveli necessario per rappresentare a livello comunitario gli interessi dei cittadini in tema di salute o di consumo, o per realizzare gli obiettivi chiave del programma, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario potrà arrivare fino al 95% delle spese sostenute. ***Il rinnovo di tale partecipazione finanziaria può derogare al principio di riduzione progressiva.***

(b) il 60% delle spese di funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo, qualora tale aiuto si riveli necessario per rappresentare a livello comunitario gli interessi dei cittadini in tema di salute o di consumo, o per realizzare gli obiettivi chiave del programma, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario potrà arrivare fino al 95% delle spese sostenute.

Come regola generale, il comitato consultivo dovrebbe cercare di garantire il finanziamento di base su un arco di due anni attraverso una convenzione quadro di partenariato. Conformemente all'articolo 163 del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario, la convenzione stabilisce una relazione di cooperazione a lungo termine tra il beneficiario e la Commissione, ma non può avere durata superiore ai due anni.

Motivazione

L'applicazione dell'articolo 163 del regolamento recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario offrirà maggiore certezza finanziaria alle organizzazioni interessate, operanti nel settore della tutela della salute, oltre a ridurre gli oneri amministrativi sia per la Commissione che per le organizzazioni europee stesse. Diversamente dai finanziamenti destinati ai progetti, i finanziamenti di base vengono per natura ripartiti tra organizzazioni che perseguono obiettivi a lungo termine. Pertanto, la possibilità di istituire una cooperazione a lungo termine è particolarmente indicata per le richieste di finanziamenti di base.

Emendamento 7
Articolo 5, paragrafo 1

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del **programma per il periodo indicato all'articolo 1** è pari a 1203 milioni di EUR.

1. Il quadro di riferimento finanziario indicativo per l'esecuzione del **presente strumento è fissato** a 1203 milioni di EUR per un periodo di sette anni, a decorrere dal **1° gennaio 2007**.

Motivazione

Gli emendamenti sottolineano che gli importi proposti dovranno essere confermati nell'ambito di un eventuale quadro finanziario pluriennale. Una volta che esso sarà stato stabilito, la Commissione presenterà una proposta legislativa per determinare l'importo di riferimento definitivo.

Emendamento 8
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La spesa amministrativa globale relativa al programma, incluse le spese interne e di gestione dell'agenzia esecutiva di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, dovrebbe essere proporzionata agli obiettivi fissati nel programma ed è subordinata alla decisione dell'autorità di bilancio e dell'autorità legislativa.

Motivazione

Gli stanziamenti assegnati all'agenzia dovrebbero essere compatibili con il massimale globale fissato per le agenzie, il che garantirà la disponibilità delle risorse necessarie per finanziare le azioni contemplate dal programma.

Emendamento 9
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione garantisce che le disposizioni finanziarie relative al finanziamento del programma siano conformi a quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Motivazione

Qualsiasi deroga contemplata dall'atto di base dovrebbe essere conforme alle disposizioni del regolamento finanziario.

Emendamento 10
Articolo 5, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. L'accesso ai contributi finanziari è agevolato dall'applicazione del principio di proporzionalità per quanto concerne i documenti da fornire, nonché dalla creazione di una banca dati per la presentazione delle domande.

Motivazione

Occorre semplificare metodi e procedure per accrescere la trasparenza della selezione e rendere più agevole l'accesso al programma.

Emendamento 11
Articolo 10, paragrafo 3

3. La Commissione fa sì che il programma venga valutato dopo tre anni dal suo inizio, nonché *quando* è giunto a termine. La Commissione comunica le relative conclusioni, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

3. La Commissione fa sì che il programma venga valutato dopo tre anni dal suo inizio, ***due anni prima della sua scadenza***, nonché *una volta* giunto a termine. La Commissione comunica le relative conclusioni, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Motivazione

È opportuno riflettere in tempo utile sul futuro del programma, per garantire una pianificazione accurata e una discussione democratica delle possibili modifiche.

Emendamento 12
Allegato I, punto 1.1 bis (nuovo)

2 bis. Fornire ai consumatori migliori informazioni circa i rischi che medicinali e altri prodotti contraffatti comportano per la

loro salute.

Motivazione

La contraffazione è una truffa a danno dei consumatori e un rischio per la loro salute.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013)
Riferimenti	COM(2005)0115 – C6-0097/2005 – 2005/0042A(COD)
Commissione competente per il merito	Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 9.6.2005
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	
Relatore per parere Nomina	Anders Samuelsen 9.6.2005
Relatore sostituito	
Esame in commissione	24.1.2006 25.1.2006
Approvazione	25.1.2006
Esito della votazione finale	+: unanimità –: 0:
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus Ferber, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Anders Samuelsen, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Yannick Vaugrenard, Kyösti Tapio Virrankoski, Marilisa Xenogiannakopoulou
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margarita Starkevičiūtė
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...